



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
“GIOVANNI GIOLITTI”
I.T. TECNICO PER IL TURISMO
I.P. SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
Via Alassio, 20 - CAP 10126 - TORINO
Tel. 011/6635203 - 011/6963017 - Fax 011/6634660 - C.F.: 80098950019
www.istitutojiolitti.gov.it, e-mail: segreteria@istitutojiolitti.gov.it



convenzione n° «n_convenzione1» del «Data_convenzione»

Spett.le «Tipo_aziende»
«Nome_Commerciale_dellazienda»
«Ragione_sociale»
«Indirizzo_sede_azienda_in»
«Capazienda»
«Città_sede_azienda_a»
(«Provincia_azienda»)

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Giolitti”, con sede Torino, Via Alassio n. 20, 10126 (TO), codice fiscale 80098950019 d'ora in poi denominato “*istituzione scolastica*”, rappresentato dal dirigente scolastico Prof.ssa Franca ZAMPOLLO, nata a Torino (TO) il 04/05/1959, codice fiscale ZMPFNC59E44L219R.

E

«Nome_Commerciale_dellazienda» (*Soggetto ospitante*), con sede legale in «Città_sede_azienda_a» («Provincia_azienda»), «Indirizzo_sede_azienda_in» «Capazienda», Codice Fiscale/Partita IVA: «Partita_IVA_o_CF» d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Sig. «Legale_rappresentantecognome» «Legale_rappresentante_nome» nato/a a «Luogo_di_nascita_del_legale_rappresentan» («Provincia_sigla_di_nascita_del_legale_») il «Data_di_nascita_del_legale_rappresentant», codice fiscale «Codice_fiscale_del_legale_rappresentante».

Premesso che

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*, all'art. 784 stabilisce che i *percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»* e ne ridefinisce la durata complessiva a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019;
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;



- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La Ditta/Ente «Nome_Commerciale_dellazienda» (*denominazione soggetto ospitante*), qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture uno o più soggetti impegnati nei «*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*» (di seguito PTCO), su proposta dell'I.I.S. “G. Giolitti” di Torino, di seguito indicata anche come “istituzione scolastica”.

Art. 2.

L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente inserito nei PTCO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

L'attività di formazione ed orientamento del percorso è congiuntamente progettata e verificata da un *docente tutor interno*, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato *tutor formativo esterno*.

Per ciascun allievo beneficiario dei PTCO, inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte;
 - b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;



- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza dei PTCO, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza dei PTCO, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PTCO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza dei PTCO;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.



Art. 4

1. Durante lo svolgimento dei PTCO il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

4. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i dei PTCO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
5. Le comunicazioni obbligatorie on line dei rapporti di lavoro e dei tirocini ai sensi del DM. 30 ottobre 2007, esonerano gli enti promotori dall'invio di copia della convenzione e del progetto formativo all'Agenzia Piemonte Lavoro per conto della Regione Piemonte.
La Regione si impegna a rendere accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti di tirocinio anche alle competenti Direzioni provinciali del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attraverso delle query pre-definite sull'applicativo Silp-Stampe Selettive. La comunicazione telematica di attivazione dei tirocini, nel caso di accordo tra soggetto promotore e soggetto ospitante, può essere inviata anche dal soggetto promotore. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva, i tirocini formativi promossi dalle istituzioni scolastiche e formative a favore dei propri studenti all'interno del periodo di frequenza e finalizzati alla realizzazione dei PTCO.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nei PTCO;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
“GIOVANNI GIOLITTI”

I.T. TECNICO PER IL TURISMO
I.P. SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
Via Alassio, 20 - CAP 10126 - TORINO
Tel. 011/6635203 - 011/6963017 - Fax 011/6634660 - C.F.: 80098950019
www.istitutogiolitti.gov.it, e-mail: segreteria@istitutogiolitti.gov.it



- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- verificare che il soggetto ospitante adotti i protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

L'istituzione scolastica ha stipulato regolare contratto di assicurazione Responsabilità Civile e Infortuni presso Compagnia di Assicurazione: BENACQUISTA, polizza n. ITBSTQ67195 con scadenza 31/08/2024.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dei PTCO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) applicare i protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID- 19 negli ambienti di lavoro nella propria struttura e fornire la specifica formazione e informazione a riguardo nonché i previsti DPI
 - d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - e) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
 - f) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.
 - g) rispettare l'art.17 L.977/1967 che vieta di adibire i minori al "lavoro notturno" ossia il periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6.00 o tra le ore 23.00 e le ore 7.00 e il Regolamento di Istituto che pone come limite orario le 22.30.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha una durata di tre anni o fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
“GIOVANNI GIOLITTI”

I.T. TECNICO PER IL TURISMO
I.P. SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
Via Alassio, 20 - CAP 10126 - TORINO
Tel. 011/6635203 - 011/6963017 - Fax 011/6634660 - C.F.: 80098950019
www.istitutiogiolitti.gov.it, e-mail: segreteria@istitutiogiolitti.gov.it



L'azienda dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento dei *Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento* dell'IIS G. Giolitti pubblicato sul sito www.istitutiogiolitti.edu.it.

Torino, «Data_convenzione»

Per l'ISTITUTO GIOLITTI

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Franca ZAMPOLLO

.....

Per l'AZIENDA OSPITANTE

Il Legale Rappresentante

.....